

PRESA D'ATTO
DELLE
PREVISIONI
DEL DECRETO DEL COMMISSARIO AD
ACTA n°103 del 28.12.2018
*Piano Regionale di
Programmazione della Rete Ospedaliera ai sensi del DM
702015 aggiornamento di dicembre 2018*
IN ORDINE
*ALL 'ATTIVITA' FORMATIVA ED ASSISTENZIALE
DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA
SANITARIA
DELL 'UNIVERSITA' FEDERICO II DI NAPOLI*

Università degli Studi di Napoli *Federico II*
con sede in corso Umberto I n°40 - Napoli
rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Matteo Lorito
e
Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli *Federico II*
con sede in via F. Pansini n.5-Napoli
rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Avv. Anna Iervolino
e
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “*Antonio Cardarelli*”
con sede in via A. Cardarelli n.9 – Napoli
rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Longo

PROTOCOLLO d 'INTESA

tra

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli (di seguito denominata *A.O.R.N. A. Cardarelli*)
con sede in via A. Cardarelli n°9 - Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, dott.
Giuseppe Luongo

e

Università degli Studi di Napoli *Federico II* (di seguito *Università Federico II*)
con sede in Corso Umberto I - Napoli, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Matteo
Lorito

e

Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli *Federico II* (di seguito *A. O.U.Federico II*)
con sede in Via S. Pansini n. 5 - Napoli, rappresentata dal Direttore Generale, avv. Anna
Iervolino

Premesso

- che i rapporti tra Università e Servizio Sanitario sono improntati a principi di necessaria integrazione e leale collaborazione;
- che la disciplina dei rapporti tra Università e Servizio Sanitario demanda ai protocolli d'intesa fra Regione e Università il compito di assicurare che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università risulti funzionale e coerente con le esigenze della didattica e della ricerca;
- che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione regionale;
- che il DM 70/2015 ha definito gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
- che la Regione Campania ha adottato il Piano Regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 con DCA n°33 del 17.05.2016 e s.m.i.;

Considerato

- che nell'ambito della complessiva ed articolata produzione normativa di riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stati definiti gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Letto

- il Decreto interministeriale n.68 del 04.02.2015 avente ad oggetto *“Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria”*;
- il Decreto interministeriale n.402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formative ed assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria;

Dato atto

- che il DCA n.103/2018 espressamente prevede *“all’esito dell’evoluzione interpretative del D.M. 402 del 13.06.2017, in ordine alla sua diretta applicabilità, in corso di implementazione di quanto disposto dal presente provvedimento, si prevede nel 2019, a in varianza di posti letto e discipline, senza risorse aggiuntive, di avviare funzioni assistenziali in area di emergenza che consentano la continuità delle scuole di specializzazione in medicina”...* *“ai sensi del vigente Protocollo d’intesa tra regione e Università Federico II il DEA di II livello dell’AORN Cardarelli è utilizzato dalla AOU Federico II e dalla Scuola di Medicina e Chirurgia Federico II per le attività formative delle scuole di specializzazione nell’ambito delle intese tra le parti finalizzate alla valorizzazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca già in essere”*;
- che, altresì, il richiamato DCA n°103/2018 statuisce di *“inserire – le aziende universitarie – nella rete dell'emergenza, in particolare con ruoli di hub nelle principali reti di specialità, in particolare per patologie tempo dipendenti, operanti comunque, h24 ...”* *“...il piano, in sintesi, prevede il loro pieno inserimento nelle reti tempo dipendenti come hub: per le emergenze tali strutture dovranno essere individuate appunto come hub per cui i pazienti non dovranno più transitare necessariamente per il Pronto Soccorso dell'AO Cardarelli, ma potranno essere indirizzati dalla Centrale Operativa 118 direttamente (come trasporto primario) a detti hub secondo protocolli specifici”*;
- che, infine, ai sensi del richiamato DCA n°103/2018 *“l'AOU Federico II è individuata come hub nella rete cardiologica, spoke di II livello nella rete terapia del dolore e hub nella rete ictus”*;

Visto

- il D. Lgs n°502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria anorma dell' art. 1 della legge 23 dicembre 1992 n°42 l”* ed in particolare l'art.6 comma 2, che prevede la possibilità di stipula di apposito

protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione in tema di formazione specialistica;

- il D. Lgs. n°517 del 21 dicembre 1999 che detta la *"disciplina dei rapporti fra SSN ed Università"*;
- il DM n°402 del 13 giugno 2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il DCA n°103/2018 che approva il *"Piano regionale di programmazione della rete ospedaliera ai sensi del DM 70/2015 -aggiornamento di dicembre 2018"*;
- il DCA n°48 del 10.06.2016 *"Protocollo d'Intesa Regione Campania AOU Federico II di Napoli. Determinazioni"*;
- il Regolamento delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria di cui al Decreto rettoriale n°2015/4533 del 23.12.2015;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le parti, nel quadro delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, al fine di contribuire al miglioramento e all'innovazione tecnologica ed organizzativa del servizio pubblico di tutela della salute, intendono sviluppare forme di collaborazione ed integrazione per favorire la crescita qualitativa dei processi di formazione specialistica, in particolare nell'area dell'emergenza/urgenza.

Art.2

L'Università Federico II è sede di numerose scuole di specializzazione di area sanitaria di riconosciuta e consolidate capacità formative e di ricerca.

L'A.O.R.N. A. Cardarelli è ospedale di riferimento per le attività di emergenza e urgenza per l'intera regione Campania, idonea a supportare le Scuole di specializzazione dell'Università Federico II, nelle more della piena realizzazione della programmazione regionale come descritta in premessa.

Le due Istituzioni possono, pertanto, trarre reciproci benefici da forma di collaborazione in grado di sviluppare percorsi integrati didattico/formativi e clinico/assistenziali, volti al miglioramento della qualità della formazione dei medici specializzandi.

Art.3

Ai sensi del precedente art.2, l'A.O.U. Federico II e l'A.O.R.N. A. Cardarelli costituiscono struttura di sede (sede legale Università Federico II – sede operative A.O.R.N. A. Cardarelli) delle Scuole di specializzazione dell'Università Federico II, come dettagliato nell'allegato elenco che sarà aggiornato annualmente su proposta della Università Federico II con provvedimento adottato dai Direttori Generali delle rispettive aziende.

I Direttori delle Unità operative dell'A.O.R.N. A. Cardarelli elette quali sedi operative delle scuole medesime, concorrono obbligatoriamente alla definizione del piano formativo di ciascun medico in formazione specialistica, assicurando che l'attività in tutoraggio presso la propria UOC sia svolta per almeno sei mesi continuativi o, comunque, nel rispetto del piano formativo.

Art.4

Il coordinamento e l'integrazione delle attività fra le diverse strutture di sede è affidato ad un Comitato esecutivo (di seguito Comitato) costituito dai Direttori Generali delle due Aziende, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Università Federico II e dal Responsabile del Dipartimento DEA dell'A.O. R.N. A. Cardarelli .

Art.5

Il Comitato verifica, anche infra-annualmente, il conseguimento degli obiettivi di formazione programmati dalle Scuole, anche con riguardo alla tipologia, al volume e agli esiti delle attività assistenziali e sanitarie svolte.

Art.6

Le Parti auspicano che il presente protocollo d'intesa possa favorire altre forme di collaborazione Ospedale - Università anche in materia di produzione scientifica.

Art.7

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, si rinvia al Regolamento delle Scuole di specializzazione di Area Sanitaria di cui al Decreto rettorale n°2015/4533 del 23.12.2015 nonché alle singole convenzioni per l'inserimento nelle reti formative.

Art.8

Il presente protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata annuale, e potrà essere rinnovato prima dell'inizio di ciascun anno accademico sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle parti.

Art.9

Il presente protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo viene assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dall'Università.

Il presente protocollo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Per l'Università degli Studi di Napoli *Federico II*
Il Magnifico Rettore, Prof. Matteo Lorito

Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Napoli *Federico II*
Il Direttore Generale, Dott.ssa Avv. Anna Iervolino

Per l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “*Antonio Cardarelli*”
il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Longo